

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

X LEGISLATURA

SEDUTA DEL 4.10.2016

Presidenza del Presidente: DI PANGRAZIO

Consigliere Segretario: MONACO

	ASS.		ASS.		ASS.
BALDUCCI		FEBBO	X	PAOLINI	
BERARDINETTI		GATTI	X	PAOLUCCI	
BRACCO	X	GEROSOLIMO		PEPE	
CHIODI	X	IAMPIERI	X	PETTINARI	
D'ALESSANDRO		MARCOZZI		PIETRUCCI	
D'ALFONSO		MARIANI		RANIERI	
DI DALMAZIO	X	MAZZOCCA	X	SCLOCCO	
D'IGNAZIO	X	MERCANTE		SMARGIASSI	
DI MATTEO	X	MONACO		SOSPIRI	X
DI NICOLA		MONTICELLI			
DI PANGRAZIO		OLIVIERI			

VERBALE N. 75/1

OGGETTO: Piano Regionale di Interventi in favore della famiglia. Anno 2016 in attuazione della L.R. 02.05.1995, n. 95".

IL CONSIGLIO REGIONALE

UDITA la relazione della 5^a Commissione consiliare svolta dal presidente Olivieri che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 471/C del 21 luglio 2016;

PRESO ATTO che, sulla base dell'istruttoria risultante dalla succitata deliberazione della Giunta regionale, la stessa ha:

VISTO la L.R. 2.5.1995 "Provvidenze in favore della famiglia" e, in particolare, l'art. 3 che demanda al Consiglio regionale la programmazione delle attività, delle prestazioni e degli interventi in favore della famiglia, nel quadro più ampio della programmazione sociale e sanitaria regionale;

VISTO la deliberazione del Consiglio regionale n. 47/2 del 24.10.2006 e successive modificazioni e integrazioni, pubblicata sul BURA n. 101 speciale del 22.11.2006, con cui sono stati determinati gli Ambiti Territoriali Sociali ai sensi della Legge 328 dell'8.11.2000;

VISTO il Piano Sociale Regionale 2011/2013, approvato dal Consiglio regionale con Verbale n. 75/1 del 25.3.2011, pubblicato nel BURA n. 20 speciale del 30.3.2011;

VISTO, altresì, il Verbale del Consiglio regionale n. 161/11 dell'1.10.2013 "Proroga delle norme in materia di programmazione locale, delle norme del PSR 2011/2013", con il quale, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Sociale Regionale, è stata disposta la proroga del Piano Sociale Regionale 2011/2013;

VISTO:

- la Legge regionale 19 gennaio 2016, n. 5 "Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2016)";
- la Legge regionale 19 gennaio 2016, n. 6 "Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018";

CONSIDERATO che ai sensi delle leggi regionali sopra citate il capitolo n. 71635, denominato "Provvidenze in favore della famiglia, L.R. 02.05.1995, n. 95" risulta stanziato per € 450.000,00;

CONSIDERATO che il parere della Commissione regionale per la famiglia previsto dalla L.R. 2.5.1995, n. 95, artt. 13 e 14, non viene acquisito per i sopravvenuti effetti della L.R. 1.10.2007, n. 34 denominata: "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture", Allegato A "Organismi regionali soppressi";

DATO ATTO CHE:

1. Il Dirigente del "Servizio per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario", competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;
2. il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto 1, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

RITENUTO di poter approvare, in attuazione della L.R. 2.5.1995, n. 95, il "Piano Regionale di interventi in favore della Famiglia. Anno 2016", allegato A al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, e della "Scheda di progetto", allegato B al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale:

a maggioranza statutaria

DELIBERA

per tutto quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente trascritto, di:

1. approvare, in attuazione della L.R. 2.5.1995, n. 95, il "Piano Regionale di interventi in favore della Famiglia. Anno 2016", allegato A al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, e della "Scheda di progetto", allegato B al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. demandare al Servizio Politiche per il Benessere Sociale del Dipartimento per la Salute e il Welfare l'adozione dei successivi adempimenti in attuazione del Piano Regionale di interventi in favore della famiglia – anno 2016;

3. disporre la pubblicazione del Piano Regionale di interventi in favore della famiglia – anno 2016 Allegato A e dello Schema di Domanda Allegato B sul BURAT e sul sito www.osr.regione.abruzzo.it.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

VT/cmz



IL PRESIDENTE

Piano Regionale di Interventi in favore della famiglia. Anno 2016 in attuazione della L.R. 02.05.1995, n. 95.

P.Amm. n. 61/2016

RELAZIONE
DELLA 5^ COMMISSIONE CONSILIARE
"SALUTE, SICUREZZA SOCIALE, CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO"

Nella seduta del 22 settembre 2016 la Commissione ha esaminato il provvedimento e al termine della discussione il Presidente l'ha posto in votazione: è stato approvato a maggioranza dei Commissari presenti.

Hanno votato a favore i Consiglieri: Olivieri più delega Di Nicola, Mariani, Pietrucci, Monticelli, Paolini delegato da Monaco e Bracco.

Ha votato contro il Consigliere Chiodi.

Mario Olivieri





REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE E SISTEMA INTEGRATO SOCIOSANITARIO

PIANO REGIONALE DI INTERVENTI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA - ANNO 2016


PREMESSA

Il Piano regionale degli interventi in favore della famiglia - anno 2016, redatto ai sensi della L.R. 2 maggio 1995, n. 95, definisce la programmazione degli interventi con destinazione dello stanziamento del cap. 71635, pari a € 450.000,00, disposto dalla Legge Regionale 19 Gennaio 2016 n. 5 "Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2016)" e dalla Legge Regionale 19 Gennaio 2016 n. 6 "Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018".

Le azioni previste dal presente Piano sono tese, quali obiettivi generali e finalità strategiche, al sostegno e alla promozione della genitorialità, al miglioramento della qualità della vita delle famiglie e delle donne, al sostegno psicologico e socio-assistenziale delle famiglie, gruppi o categorie di esse che versino in particolari difficoltà o per le quali si evidenzino un rischio di marginalità sociale. Al fine di evitare sovrapposizioni con servizi finanziati da altre misure intervenute dopo la L.R. 2 maggio 1995, n. 95, gli interventi si concentrano sui sottoelencati obiettivi specifici:

- garantire l'assistenza di tipo socio-educativo anche domiciliare in favore dei bambini appartenenti a famiglie multiproblematiche, negli Ambiti territoriali sociali dove questo servizio non sia stato attivato nel Piano di zona;
- individuare, selezionare, formare, supportare, le famiglie disposte a dare accoglienza a minori, donne, madri e gestanti in difficoltà, che versino in situazione di difficoltà;
- promuovere azioni di sostegno prioritarie per le famiglie nelle quali entrambi i coniugi, le gestanti, le madri o le persone sole presentano problemi psichiatrici, di tossicodipendenza o di grave emarginazione sociale;
- promuovere l'attività dei consultori, pubblici e privati, come disciplinati dalla normativa vigente adottata in materia di politiche della salute, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:
 - ✓ garantire l'assistenza psicologica e sociale in vista della paternità e maternità responsabili e per promuovere la genitorialità positiva;
 - ✓ assicurare alle donne l'informazione finalizzata alla tutela della salute del nascituro;
 - ✓ garantire l'assistenza psicologica e sociale e la consulenza in ordine alle problematiche inerenti ai rapporti interpersonali e all'educazione dei figli;
 - ✓ garantire l'assistenza psicologica nei casi di separazione dei coniugi;
 - ✓ offrire l'informazione e la consulenza legale in materia di diritto di famiglia;
 - ✓ sostenere gli adolescenti in difficoltà e le loro famiglie;
 - ✓ interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza domestica;






- promuovere l'attività sociale anche attraverso l'associazionismo privato e senza scopo di lucro al fine di sostenere le famiglie, garantire l'assistenza psicologica e sociale e la consulenza in ordine alle problematiche inerenti ai rapporti interpersonali e all'educazione dei figli;
- valorizzare iniziative di solidarietà familiare e di volontariato, in particolare promuovendo l'auto-mutuo-aiuto con il coinvolgimento di famiglie che si trovano ad affrontare un disagio comune;
- tutelare e sostenere il benessere psicofisico della famiglia, anche attraverso piani personalizzati, con misure ed attenzioni mirate, che possono essere rivolte alla donna, alla coppia, al bambino e all'adolescente.
- Gli obiettivi sopra specificati confluiscono nelle tre Sezioni di intervento, Sezione A, Sezione B e Sezione C, per ciascuna delle quali sono individuati i soggetti attuatori. Il piano di interventi a favore della famiglia 2016, a fronte di uno stanziamento complessivo pari a € **450.000,00** per l'esercizio 2016, stabilisce per ciascuna Sezione le seguenti risorse:

Sezione A	€ 280.000,00
Sezione B	€ 70.000,00
Sezione C	€ 100.000,00

Art. 1 Sezione A

1. Per la Sezione A possono presentare istanza di partecipazione gli Enti degli Ambiti Territoriali Sociali determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della L. 328/2000 con Verbale del Consiglio Regionale n. 47/2 del 24.10.2006.
2. Le risorse finanziarie ammontano a € **280.000,00**.
3. A pena di esclusione:
 - l'istanza progettuale deve essere rappresentativa almeno del 50% dei Comuni appartenenti all'Ambito, o del 70% della popolazione residente per Ambito con riferimento alla rilevazione ISTAT del 1° gennaio 2015.
 - il progetto, redatto sullo Schema di Domanda, Allegato B, deve essere approvato con deliberazione della Giunta comunale per i Comuni o con corrispondente atto previsto dalla vigente normativa per le diverse forme associative, corredato di verbale della Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti.
 - L'atto sopra citato deve specificare l'impegno al cofinanziamento a carico dell'Ente, pari al 30% dell'importo complessivo del progetto.
 - L'Ente di Ambito Sociale può presentare un solo progetto, per una o più azioni ricomprese tra gli obiettivi del presente Piano.
 - Il limite massimo dell'importo complessivo per progetto è pari a € **20.000,00**.
4. Il contributo regionale è assegnato nella misura del 70% del costo totale del progetto, fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria stabilita per la presente Sezione.
5. I progetti per la presente Sezione devono riguardare uno o più dei seguenti punti:
 - assistenza di tipo socio-educativo anche domiciliare in favore di minori appartenenti a famiglie multiproblematiche;
 - individuazione, selezione, formazione, supporto a favore di famiglie disposte a dare accoglienza a minori, donne, madri e gestanti in difficoltà, che versino in situazione di difficoltà;






- azioni di sostegno prioritarie per le famiglie nelle quali entrambi i coniugi, le gestanti, le madri o le persone solé presentano problemi psichiatrici, di tossicodipendenza o di grave emarginazione sociale.

Art. 2 Sezione B

1. Per la Sezione B possono presentare istanza di partecipazione i Consulteri familiari pubblici e privati come individuati dalla Legge n. 405 del 29 Luglio 1975.
2. Le risorse finanziarie ammontano a € 70.000,00.
3. A pena di esclusione:
 - a) i Consulteri familiari pubblici e i Consulteri familiari privati possono presentare un solo progetto.
 - b) Il progetto, redatto utilizzando lo Schema di domanda, Allegato B, deve essere approvato:
 - con deliberazione del Direttore generale della ASL per i Consulteri familiari pubblici;
 - con verbale del Consiglio di Amministrazione per i Consulteri familiari privati e corredato di copia conforme all'originale dello Statuto;
 - c) L'atto di approvazione del progetto deve specificare l'impegno al cofinanziamento a carico del Consultorio, pari al 30% del valore complessivo del progetto.
 - d) Il limite massimo dell'importo complessivo per progetto è pari a € 16.000,00.
 - e) Il legale rappresentante del Consultorio familiare privato autocertifica, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., la conformità all'originale del predetto verbale e dello Statuto, utilizzando l'apposita sezione dell'Allegato B all'uopo predisposta e allega copia del documento di identità.
4. Il contributo regionale è assegnato nella misura del 70% del costo totale del progetto e fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria prevista per la presente Sezione.
5. I progetti per la presente Sezione devono riguardare uno o più dei seguenti punti:
 - assistenza psicologica e sociale in vista della paternità e maternità responsabili e azioni di formazione finalizzate alla genitorialità positiva;
 - azioni di informazione alle donne finalizzate alla tutela della salute del nascituro;
 - assistenza psicologica e sociale alle famiglie e consulenza in ordine alle problematiche inerenti ai rapporti interpersonali e all'educazione dei figli;
 - assistenza psicologica nei casi di separazione dei coniugi;
 - informazione e la consulenza legale in materia di diritto di famiglia;
 - azioni di sostegno e accompagnamento in favore degli adolescenti in difficoltà e delle loro famiglie;
 - interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza domestica.
6. Il finanziamento dell'intervento proposto non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici ricevuti dal Consultorio per servizi analoghi.

Art. 3 Sezione C

1. Per la Sezione C possono presentare istanza di partecipazione le Associazioni di famiglie e le Associazioni per la famiglia iscritte al Registro del Volontariato, di cui alla L.R. 12.08.1993, n. 37.
2. Le risorse finanziarie ammontano a € 100.000,00.






3. A pena di esclusione, ogni Associazione può presentare un solo progetto redatto utilizzando lo Schema di Domanda, Allegato B.
4. Il progetto deve essere approvato con verbale dell'organo esecutivo dell'Associazione che, inoltre, deve specificare l'impegno al cofinanziamento a carico dell'Associazione, pari al 30% del valore complessivo del progetto.
5. Il progetto deve essere corredato di copia dello Statuto dell'Associazione, con dichiarazione di conformità all'originale resa nell'apposita sezione prevista nell'Allegato B "Schema di Domanda" dal rappresentante legale ai sensi del DPR m. 445/2000 e ss.mm.ii., corredata di copia del documento di identità;
6. Il rappresentante legale dell'Associazione autocertifica, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., il possesso del requisito di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato, alla data dell'istanza di partecipazione, con dichiarazione resa nell'apposita sezione prevista nell'Allegato B "Schema di Domanda";
7. Il limite massimo dell'importo complessivo per progetto è pari a € 8.000,00.
8. Il contributo regionale è assegnato nella misura del 70% del costo totale del progetto, fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria prevista per la presente Sezione.
9. I progetti per la presente Sezione devono riguardare uno o più dei seguenti punti:
 - azioni di promozione dell'auto-mutuo-aiuto tra le famiglie, azioni di promozione di reti di solidarietà tra le famiglie;
 - azioni tese a favorire la realizzazione di attività ludiche ed educative rivolte ai bambini;
 - azioni tese a favorire la promozione e la diffusione degli interventi di sostegno ai genitori nel percorso di crescita e formazione dei figli, con particolare riguardo alle problematiche relative alle varie fasi dello sviluppo della persona, alle problematiche affettive, di identità e sessuali, ai conflitti familiari, nonché alla integrazione scolastica e sociale;
 - azioni tese a realizzare punti privilegiati di ascolto per le famiglie ed in particolare per quelle ove sono presenti soggetti fragili;
 - azioni tese a promuovere interventi di ascolto, di sostegno, di prevenzione e di cura in relazione ai fenomeni di violenza e maltrattamento in ambito familiare ed in particolare contro le donne e i minori, assicurando il collegamento con le associazioni di tutela.

Art. 4

Modalità e termini per la presentazione delle istanze

1. Le istanze progettuali per tutte le Sezioni di intervento previste dal presente Piano devono essere redatte, a pena di esclusione, utilizzando la "Schema di Domanda" Allegato B, disponibile in formato MS Word sul sito www.osr.regione.abruzzo.it e devono essere inoltrate, a pena di esclusione, a mezzo PEC all'indirizzo politichesociali@pec.regione.abruzzo.it o a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo: Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio Politiche per il Benessere Sociale, Via Conte di Ruvo, 74 - 65100 Pescara.
2. L'istanza deve essere trasmessa, a pena di esclusione, **entro e non oltre il 30° giorno** dalla data di pubblicazione del Verbale del Consiglio Regionale sul B.U.R.A.T.
3. Per la determinazione della data di spedizione a mezzo raccomandata A/R, fa fede il timbro postale di partenza per cui, ai sensi dell'art. 2963, comma 3, c.c., se tale termine cade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.



4. L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o di natura tecnica, in caso di trasmissione via PEC, che dovessero verificarsi e dai quali potrebbe risultare un pregiudizio non sanabile sull'ammissione agli incentivi dei potenziali destinatari.
5. Sul plico deve essere riportata l'indicazione dettagliata del mittente (compreso indirizzo, telefono, e-mail) e la seguente dicitura: "Piano regionale di interventi in favore della famiglia 2016".
6. In caso di invio a mezzo PEC la dicitura di cui al precedente comma 5 deve essere riportata nell'oggetto.

Art. 5 **Condizioni di ricevibilità**

1. Il Servizio Politiche per il Benessere Sociale del Dipartimento Salute e Welfare provvede alla verifica delle condizioni di ricevibilità delle proposte progettuali pervenute.
2. Non sono considerati ricevibili i plichi:
 - trasmessi successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 4, comma 2;
 - consegnati a mano o con modalità difformi da quelle previste dall'Art. 4.

Art. 6 **Cause di inammissibilità**

1. Il Servizio Politiche per il Benessere Sociale provvede alla verifica delle condizioni di ammissibilità delle proposte progettuali pervenute.
2. Sono ritenute non ammissibili le istanze progettuali:
 - **Per tutte le Sezioni di intervento:**
 - presentate da soggetti diversi da quelli indicati per ciascuna Sezione nel presente Piano;
 - redatte su modello non conforme allo "Schema di domanda" Allegato B;
 - prive dell'atto formale dell'organo decisionale con cui si approva il progetto, contenente anche la specificazione dell'impegno di spesa a carico del soggetto proponente, a titolo di cofinanziamento, nella misura precisata per ciascuna Sezione di intervento;
 - che presentino un importo del progetto superiore ai limiti stabiliti per ciascuna Sezione di intervento;
 - i cui documenti da produrre in allegato alla domanda non sono in originale o in copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi del DPR 445/2000, mediante compilazione dell'apposito spazio predisposto nell'Allegato B, sottoscritto dal legale rappresentante e corredata di documento di identità;
 - mancata indicazione dei dati personali previsti nell'Allegato B.
3. Costituisce, altresì, causa di non ammissibilità il mancato rispetto da parte dei soggetti istanti di una qualsiasi delle prescrizioni, sia procedurali che formali previste dal presente Piano.





Art. 7

Procedure di valutazione

1. I progetti ritenuti ricevibili e ammissibili sono sottoposti alla valutazione da parte di una apposita Commissione, costituita con atto del Direttore del Dipartimento Salute e Welfare.
2. Il punteggio massimo attribuibile dalla Commissione per ciascun progetto è pari a 100.
3. La Commissione esamina i progetti relativi alle tre Sezioni di intervento e li valuta assegnando i relativi punteggi in base ai criteri di seguito riportati:
 - a. Coerenza del progetto con gli obiettivi del Piano regionale e in relazione ai bisogni rilevati **Punti da 0 a 20**
 - b. Apporto di collaborazione al progetto, comunque documentato, con altri servizi, iniziative e attività esistenti sul territorio (es. Collegamento a servizi previsti nei Piani di Zona vigenti, a servizi offerti dalle Aziende ASL, Scuole, Associazioni di volontariato, Cooperative sociali, Parrocchie, ecc.) **Punti da 0 a 15**
 - c. Individuazione di forme di partecipazione attiva delle famiglie nella fase di ideazione, gestione e valutazione del progetto. **Punti da 0 a 15**
 - d. Risorse organizzative e professionali impegnate nel progetto funzionali all'attivazione della iniziativa. **Punti da 0 a 15**
 - e. Coerenza del quadro economico, dettagliato in tutte le voci di spesa. **Punti da 0 a 20**
 - f. Individuazione di strumenti per la verifica intermedia e finale dei progetti. **Punti da 0 a 5**
 - g. Ricaduta degli effetti del servizio proposto con l'attività progettuale sul territorio. **Punti da 0 a 5**
 - h. Innovazione ed originalità dell'idea espressa dal progetto. **Punti da 0 a 5**

Art. 8

Graduatorie e procedure per l'assegnazione dei contributi

1. In esito alla documentazione rimessa dalla Commissione, afferente alla valutazione, il Servizio Politiche per il Benessere Sociale redige tre distinte graduatorie, una per ogni Sezione di intervento.
2. La determinazione dirigenziale approvativa delle graduatorie è pubblicata, con tutti gli allegati, sul sito dell'Osservatorio Sociale Regionale e sul B.U.R.A.T., e tale pubblicazione assolve agli adempimenti per la **notifica** del provvedimento nei confronti dei soggetti istanti.
3. Nella redazione delle graduatorie il Servizio Politiche per il Benessere Sociale procede all'assegnazione del contributo regionale nella misura stabilita per ogni Sezione di intervento, fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria, definita per ciascuna Sezione, prevedendo l'assegnazione, per l'ultimo soggetto posto in graduatoria, di un contributo pari alla differenza tra le risorse disponibili e l'ammontare di quanto già assegnato fino alla penultima posizione.
4. In caso di posizioni ex-aequo nelle graduatorie, ossia di identico punteggio complessivo conseguito da parte di due o più organismi, per determinare l'ordine di posizione si applicano le seguenti precedenze:
 - punteggio più alto conseguito nel punto a. di cui all'art. 7;
 - in caso di ulteriore parità, punteggio più alto conseguito nel punto e. di cui all'art. 7;
 - in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio pubblico.
5. Le risorse che in sede di assegnazione dei contributi risultassero non utilizzate per una specifica Sezione di intervento possono essere assegnate ad una delle altre due Sezioni che



presentino un numero di istanze eccedenti alla relativa disponibilità finanziaria, privilegiando la Sezione per la quale sono pervenute un maggior numero di istanze.

Art. 9

Modalità di erogazione dei contributi

1. La liquidazione dei contributi è disposta dal Servizio Politiche per il Benessere Sociale.
2. Il 50% del contributo in acconto è liquidato ad avvenuta comunicazione, da parte dei soggetti risultati beneficiari, del **concreto inizio delle attività progettuali**. Tale comunicazione deve essere inoltrata, a pena di decadenza, **entro 60 giorni dalla data di notifica di cui all'art. 8, comma 2.**
3. I progetti hanno una durata di 12 mesi, decorrenti dalla data di effettivo avvio. La documentazione relativa alla rendicontazione deve essere approvata con atto dell'organismo beneficiario e, a pena di decadenza, deve essere trasmessa **entro e non oltre 60 giorni dal termine di conclusione**, salvo proroghe che potranno essere concesse dal Servizio Politiche per il Benessere Sociale a fronte di specifiche istanze, per giustificati motivi.
4. Il 50% è liquidato a seguito di presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, che deve risultare conforme al quadro economico, unitamente alla relazione finale descrittiva delle diverse fasi operative e dei risultati finali conseguiti.

Art. 10

Revoca dei contributi

1. La Regione Abruzzo effettuerà, anche a campione, verifiche, ispezioni e accertamenti per controllare la realizzazione e la regolarità dell'intervento finanziato, il rispetto degli impegni previsti nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario del contributo.
2. I contributi assegnati sono revocati dal Servizio Politiche per il Benessere Sociale qualora i soggetti beneficiari non provvedano alla trasmissione della documentazione richiesta con le modalità e nei termini di cui all'Art. 9 nonché nei casi di difformità rilevati a seguito delle procedure di cui al precedente comma 1.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., si informa che i dati forniti saranno trattati, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici e informatici, per le esigenze del procedimento amministrativo correlato alla gestione del presente Piano.
2. Ai fini dell'erogazione dei contributi, i dati devono essere forniti obbligatoriamente. Il mancato conferimento comporta la non ammissione al contributo. I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti.
3. Potranno essere esercitati i diritti specificamente previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, titolare del trattamento dei dati è la Regione Abruzzo.



REGIONE ABRUZZO

**DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE
SERVIZIO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E IL SISTEMA INTEGRATO SOCIO-SANITARIO**

**Allegato B
SCHEMA DI DOMANDA**

PIANO REGIONALE DI INTERVENTI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA - ANNO 2016

1. dati relativi al progetto

Titolo

Sede di svolgimento

2. dati relativi al soggetto proponente

Denominazione Ente/Organismo	
tipologia ⁽¹⁾	
Sede legale	
Rappresentante legale (nome, cognome, data e luogo di nascita, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica)	
Responsabile del progetto (nome, cognome, qualifica, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica)	
Codice IBAN:	

⁽¹⁾ tipologia Enti/organismi:

- Ambito Territoriale Sociale
- Consultorio pubblico (Azienda ASL);
- Consultorio privato;
- Associazione di famiglie o Associazione per la famiglia





Dati riservati alla Sezione A (Comune singolo degli Ambiti monocomunali Territoriali Sociali, Comuni associati in Ambiti pluricomunali Territoriali Sociali)

n.	Comuni aderenti al progetto	quota a carico del Comune	popolazione residente al 01/01/2015
	Totale	€	

Sezioni B e C - Autocertificazioni

Il/la sottoscritto/a..... in qualità di Rappresentante Legale
del....., ai sensi del DPR 445/2000 e
ss.mm.ii. dichiara:

(contrassegnare la casella interessata)



- la conformità all'originale dei seguenti allegati:
 - Verbale n.....del.....
 - Statuto dell'Ente/Organismo indicato al punto 2, dati relativi al soggetto proponente
- che l'Associazione indicata al punto 2 è iscritta al Registro Regionale del Volontariato con atto n.....del.....
- che il finanziamento dell'intervento proposto non si cumula con altri finanziamenti pubblici ricevuti dal Consuntorio per servizi analoghi.

Allega copia di proprio documento di identità e sottoscrive quanto dichiarato.

Luogo, data

Il Rappresentante Legale

FIRMA





3. descrizione del progetto (per tutti i soggetti istanti)

analisi del contesto/territorio

collaborazioni (elenco dei soggetti coinvolti, tipo di collaborazione, ruolo dei singoli partner coinvolti e modalità organizzative)

partecipazione delle famiglie nelle fasi di ideazione e gestione del progetto

risultati attesi (descrivere il contributo che l'azione proposta intende apportare in relazione ai bisogni emersi dall'analisi del contesto territoriale)

dettaglio delle fasi di realizzazione e modalità attuative

4. risorse organizzative e strumentali

5. risorse professionali

6. modalità di verifica intermedie e finali (indicare gli strumenti per il monitoraggio e la valutazione del progetto)

monitoraggio fasi	valutazione di risultato fasi



7. altro

--

8. costo complessivo del progetto

importo del progetto (vedi limite massimo previsto da ciascuna Sezione di intervento del Piano 2018)	contributo 70% per la Sezione A 70% per la Sezione B 70% per la sezione C	cofinanziamento 30% per la Sezione A 30% per la Sezione B 30% per la sezione C
€ _____	€ _____	€ _____

9. Quadro economico di previsione:

	voci di costo	importo
a) personale		€
		€
		€
		€
		€
b) spese funzionamento e gestione		€
		€
		€
		€
		€
c) altro		€
		€
		€
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO		€

Luogo e data _____

firma del Legale rappresentante

